

Allegato alla delibera consiliare n. 37 dd. 18.11.1994

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CALDES E TERZOLAS PER LA COSTITUZIONE DI UNICO SERVIZI DI SEGRETERIA COMUNALE. -

ART. 1 - I Comuni di Caldes e Terzolas ricompresi nel territorio della Provincia di Trento e rientranti entrambi nella classe IV ai fini dell'attribuzione del Segretario comunale, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche ai fini di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi;

ART. 2 - L'accordo avrà la durata di dieci anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e si intenderà rinnovato per uguali periodi, sulla base di formale atto di proroga adottato dai rispettivi consigli. Potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare da assumersi almeno entro il 30 giugno; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al momento dello scioglimento della convenzione il Segretario titolare in quanto dipendente dell'Amministrazione comunale di Caldes, tornerà a prestare la propria attività professionale in via esclusiva a favore di questo Ente.

ART. 3 - Il Comune di Caldes provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune prevede di riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà entro il mese di luglio di ogni anno l'importo presunto della spesa per il primo semestre, mentre il conguaglio a saldo della spesa complessiva dovrà essere eseguito entro il gennaio successivo:

spetterà un'indennità aggiuntiva mensile da determinarsi a' sensi di legge e di accordi sindacali.

- ART. 5 - Al Segretario comunale, spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni in base ai costi chilometrici calcolati sulla media mensile dei costi del carburante alla pompa.  
Tale spesa sarà a carico di entrambi gli enti e ripartita a fine anno.
- ART. 6 - Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.
- ART. 7 - Il Comune di Caldes provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:  
- 55% a carico del Comune di Caldes  
- 45% a carico del Comune di Terzolas.
- ART. 8 - Il Segretario comunale é obbligato a prestare servizio settimanale, nel rispetto della seguente articolazione lavorativa:  
- n. 20 ore nel Comune di Caldes  
- n. 16 ore nel Comune di Terzolas  
nei giorni concordati tra i rispettivi sindaci ed il predetto funzionario.
- ART. 9 - Ai sensi degli statuti dei Comuni convenzionati spetterà alle giunte comunali esprimere pareri sulle posizioni del Segretario. Spetterà ai Sindaci dei comuni convenzionati esprimere valutazioni sull'attività svolta dal Segretario comunale.
- ART.10 - Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici fra i rispettivi sindaci che opereranno in accordo con il segretario comunale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di segreteria.
- ART.11 - L'assenza o l'impedimento del Segretario titolare comporterà ai sensi dell'art. 60 della L.R. 5.3.1993 n. 4 e ss.mm., l'affidamento del relativo incarico di reggenza o supplenza

possibilmente ad un solo Segretario comunale al quale verrà corrisposto un compenso pari ai 4/5 del trattamento economico iniziale nonché il rimborso delle spese di accesso e recesso determinato sulla base delle percorrenze e delle distanze chilometriche fra i comuni.

ART.12 - E' consentita l'assunzione di incarichi presso altre Amministrazioni locali purché sia sentito di volta in volta il Sindaco del Comune di Caldes ed avvertito il Sindaco dell'Amministrazione di Terzolas e sempre che ciò sia conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e non arrechi pregiudizio alcuno al buon andamento degli Uffici. Tali incarichi dovranno comunque essere assicurati nelle forme convenute e formalizzati sulla base di Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 5.3.1993 n. 4 e ss.mm.-

IL SINDACO DI CALDES  
- Ghirardini Guido -

IL SINDACO DI TERZOLAS  
Manini Vincenzo